



COMUNE DI PIGNOLA

Provincia di Potenza

AREA 2

APPALTI E CONTRATTI, PATRIMONIO

Servizio di traslazione delle salme tumulate in via provvisoria in loculi di altri concessionari, nel Cimitero di Pignola (avviso pubblico del 23/05/2017), raccolta resti e materiali residuali, smaltimento dei rifiuti cimiteriali residuali, e il servizio di tumulazione ed estumulazione ordinaria, da eseguirsi nel civico Cimitero comunale nelle more di aggiudicazione dell'appalto di gestione dei servizi cimiteriali.

NEL COMUNE DI PIGNOLA

CAPITOLATO D'ONERI

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente capitolato d'oneri regola l'affidamento della gestione del servizio da svolgere presso il Cimitero del Comune di Pignola.

Oggetto dell'appalto sono i servizi sotto elencati nel successivo articolo, da eseguirsi in conformità alle disposizioni del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 1265/1934, del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 803/1975, del D.P.R. 285/1990 e del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria del Comune di Pignola.

Art. 2

Servizi

I servizi da espletare nell'area cimiteriale sono i seguenti:

- a) Traslazione delle salme tumulate in via provvisoria in loculi di altri concessionari;
- b) tumulazione ordinaria;
- c) estumulazione ordinaria;
- d) raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali prodotti dalla propria attività, siano essi speciali e non secondo le prescrizioni delle norme vigenti in materia.

Art. 3

Carattere del servizio

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dalla ditta concessionaria, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati.

Art. 4

Durata dell'affidamento e valore del contratto

Il tempo previsto per l'espletamento del servizio è stabilito presumibilmente in 12 mesi dalla data della consegna.

In caso di aggiudicazione dell'appalto di gestione dei servizi cimiteriali il servizio sarà interrotto prima dei 12 mesi e l'operatore economico non avrà nulla a pretendere.

L'importo presunto del servizio, per la durata di un anno, stimato sulla scorta del numero di salme da traslare e dell'attività media effettuata negli anni pregressi, ammonta ad € 25.000,00 oltre al € 5.500,00 per IVA al 22%.

Art. 5

Finanziamento

I servizi oggetto del presente capitolato sono interamente finanziati con i proventi relativi alle tariffe delle operazioni cimiteriali da eseguire e verranno liquidate alla Ditta aggiudicataria, al netto del ribasso offerto.

Art. 6

Modalità di pagamento

Il pagamento della prestazione avverrà a consuntivo, in base alle operazioni effettuate, al netto del ribasso praticato in sede di gara.

L'utenza provvederà ad eseguire i pagamenti per le prestazioni cimiteriali direttamente a questo Ente mediante reversale di incasso predisposta dal Servizio Finanziario su uno specifico conto dedicato.

CAPO II - NORME GENERALI

Art. 7

Organizzazione del personale - Responsabilità

Tutti i servizi, di cui al precedente art. 2, sono effettuati direttamente dall'affidatario con mezzi e personale propri. Al Comune è riservata la competenza in materia di indirizzo e controllo di tutte le operazioni indicate nel presente capitolato d'onere.

L'affidatario, nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato rilascerà al proprio personale apposito cartellino, con l'indicazione del nominativo, della denominazione della ditta e con la scritta Comune di Pignola.

L'affidatario è libero di organizzare il proprio personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie.

I trasferimenti e le eventuali tumulazioni ed estumulazioni dovranno essere effettuati, esclusivamente dal personale della ditta affidataria del servizio, che dovrà accordarsi con i parenti della salma per il giorno e l'ora in cui avranno inizio le operazioni.

Ogni operazione riguardante i trasferimenti e le eventuali tumulazioni ed estumulazioni dovrà essere conclusa per la fine della stessa giornata.

L'affidatario è responsabile di fronte al Comune ed agli utenti dell'esecuzione dei servizi assunti in gestione, che, per nessun motivo, possono subire interruzioni; egli ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione di ragione sociale e/o di domicilio legale.

Tutte le operazioni di tumulazione, estumulazione e trasferimenti dovranno essere eseguite da almeno due operatori.

E' fatto tassativo divieto di impiegare per le operazioni cimiteriali personale non abilitato. Il Comune rimane estraneo nei rapporti che intercorrono tra l'affidatario e proprio personale.

Ogni singola operazione cimiteriale deve essere preventivamente autorizzata da questa Amministrazione che verificato il pagamento dei relativi diritti a cura dell'utenza consente l'espletamento dell'attività a cura dell'affidatario del servizio.

Art. 8

Obbligo di domicilio - Foro competente

A tutti gli effetti di legge, l'affidatario deve eleggere domicilio nel Comune di PIGNOLA (PZ), all'indirizzo Via Risorgimento n° 1, presso la sede municipale, fornendo pronta reperibilità, tramite telefono, telefono cellulare, e-mail e pec, 24 ore su 24.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'affidatario dovrà presentarsi, senza compenso alcuno, ad ogni incontro e/o rilevamento che si rendesse necessario per definire situazioni attinenti il servizio.

Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione del presente capitolato saranno deferite alla magistratura ordinaria presso il Foro di Potenza, restando esclusa la clausola arbitrale.

Art. 9

Denuncia degli inconvenienti

L'affidatario ha l'obbligo di avvertire immediatamente gli Uffici comunali competenti, ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad esso non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento dei servizi anche in caso di rottura o mal funzionamento dei mezzi, materiale, scale, ecc. come meglio specificato all'art. 12.

Spetta comunque all'affidatario, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono, adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio abbia il suo regolare corso.

Art. 10

Spese e oneri a carico dell'affidatario

Sono a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti, verificatesi o accresciuti successivamente:

1. le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del proprio personale necessario per la gestione dei servizi cimiteriali in osservanza delle norme di leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi;
2. le spese relative all'espletamento dei servizi di cui all'art. 2 del presente capitolato;
3. le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e/o manutenzione dei mezzi, necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto;
4. le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
5. le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
6. le spese per il conferimento in discarica dei rifiuti cimiteriali derivanti dalle operazioni di estumulazione, smaltimento inerti (resti tomba, lapidi ecc.);
7. le spese e gli oneri dipendenti dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto;
8. le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto.

Art. 11

Locali attrezzature e mezzi

L'Amministrazione Comunale mette gratuitamente a disposizione dell'affidatario, per tutta la durata del contratto, gli uffici, i locali eventualmente esistenti nel cimitero comunale. In caso di mancanza di uffici e locali ritenuti idonei dovrà provvedere in proprio l'affidatario, senza oneri o costi a carico dell'Ente, previa espressa autorizzazione da parte del Comune.

Tanto gli automezzi quanto gli accessori dovranno essere sempre in perfetta efficienza, conservati e mantenuti nella massima cura e sarà provveduto, di volta in volta, alle necessarie

riparazioni, sostituzioni e rinnovi in modo che il servizio dell'appalto abbia sempre a compiersi in modo efficace e decoroso.

Tutta l'attrezzatura prevista per lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato deve essere tenuta costantemente nei locali disponibili nel cimitero comunale .

L'Amministrazione potrà, in qualsiasi momento, procedere, a mezzo di proprio personale, alla verifica del buono stato e della conformità tecnica-amministrativa di tutti i mezzi ed i materiali di cui trattasi ed alla loro rispondenza alle esigenze del servizio.

Ove si riscontrassero deficienze, verrà prescritto un termine entro il quale l'affidatario dovrà provvedere ad eliminarle con nuovi acquisti e/o con riparazioni e nel caso non venisse ottemperato, il Comune potrà provvedervi anche direttamente, con imputazione delle spese a carico dell'affidatario, avvalendosi eventualmente anche della cauzione depositata a garanzia degli obblighi contrattuali.

La cauzione, nel caso si agisca, dovrà, entro breve termine, essere completamente reintegrata.

L'Amministrazione metterà a disposizione dell'affidatario le attrezzature già disponibili nel cimitero comunale, con l'obbligo, da parte dello stesso, di garantirne la manutenzione ordinaria.

Allo scadere del contratto tutto il materiale consegnato dal Comune dovrà essere restituito in buono stato, salvo la naturale usura; in caso di rottura, inefficienza o mal funzionamento delle predette attrezzature, in mancanza dovrà risarcire il Comune del danno causato.

L'Amministrazione si riserva in ogni momento e con il preavviso di cinque giorni di revocare l'uso dei locali e delle attrezzature cimiteriali, senza che l'affidatario possa accampare eccezioni o richieste.

Art. 12

Responsabilità a carico dell'affidatario

L'affidatario sarà responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento del servizio da esso assunto, nonché della disciplina, dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti.

Assumerà, direttamente in ogni caso e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità derivante dai danni comunque provocati nello svolgimento del servizio, ivi compresi incidenti accidentali che potessero essere arrecati al Comune, al personale e a terzi, tenendone indenne l'Amministrazione Comunale.

Altrettanto dicasi per le eventuali inosservanze di prescrizioni di leggi e di regolamenti generali e locali.

L'affidatario deve fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, comunicando tempestivamente eventuali variazioni e previa comunicazione scritta dell'Amministrazione, deve sostituire il personale inadeguato o colpevole di non aver ottemperato ai doveri del servizio.

L'affidatario mantiene la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, impartire per il tramite dell'Ufficio Servizi Cimiteriali, nonché un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio.

In occasione dei funerali devono essere contemporaneamente presenti nel cimitero almeno 2 (due) operatori, per l'espletamento delle operazioni di rito, dalla ricezione della salma alla sua

deposizione in tomba, campo comune, loculo o altro posto, mentre nelle altre ore devono svolgere le altre operazioni previste dall'art. 2.

L'affidatario è fatto obbligo di provvedere al diretto pagamento del personale alle proprie dipendenze e ad osservare, nei confronti del personale stesso, gli accordi collettivi di lavoro relativi alla categoria, per tutta la durata del presente servizio, esonerando all'uopo il Comune.

Art. 13

Mansioni del personale

Sono compiti specifici del personale addetto al servizio presso il cimitero comunale:

- a) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- b) attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 14

Doveri generali del personale addetto al servizio

Il personale addetto al servizio, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

Art. 15

Tariffe

Le tariffe dei servizi oggetto del presente servizio sono stabilite come segue:

- a) importo a base di gara per il servizio di traslazione delle salme – da assoggettare a ribasso: €/CADAUNO 180,00 IVA al 22% inclusa;
- b) importo a base di gara per il servizio di tumulazione ed estumulazione delle salme – da assoggettare a ribasso: €/CADAUNO 154,00 IVA al 22% inclusa;

accettate pienamente e senza riserve dall'affidatario che le applica al netto dell'eventuale ribasso effettuato in sede di gara. Le tariffe così stabilite si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, diretto o accessorio al servizio, nessuno escluso o eccettuato.

A nessun titolo l'affidatario può stabilire o richiedere per prestazioni oggetto dall'affidamento compensi aggiuntivi rispetto alle tariffe come sopra specificate ovvero per qualunque altra prestazione, né a carico del richiedente del servizio, né a carico dell'Amministrazione.

La riscossione a qualsiasi titolo di eventuali somme di denaro da parte dell'affidatario comportano l'immediata rescissione contrattuale e l'escussione della garanzia.

Il prezzo delle tariffe suddette rimane fisso ed invariato ad esse si applica il ribasso offerto in sede di gara.

Si ribadisce che non fanno parte del contratto gli articoli di decoro di arte funeraria (scritte sulle lapidi, fornitura di vasi, foto, portaluci, ecc) e la fornitura di lapidi in marmo, la cui esecuzione e messa in opera deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio competente.

Art. 16

Penalità per infrazione

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli eventuali ordini e alle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale, per il tramite del competente Ufficio, rendono passibile l'affidatario di una penale.

Fermi restando i provvedimenti di decadenza, risoluzione o revoca del rapporto contrattuale, l'Amministrazione Comunale è autorizzata ad applicare a carico dell'affidatario, per tutte le inosservanze, od inadempienze che dovessero essere accertate agli oneri ed obblighi assunti con il presente capitolato, le penalità consistenti nel pagamento di una somma variabile secondo quanto di seguito riportato:

1. € 50,00 in caso di inosservanza delle mansioni del personale;
2. € 100,00 in caso di ritardo per le operazioni riportate dall'art. 21 al 24 del presente capitolato;
3. € 200,00 in caso di ritardo nella trascrizione dei registri a carico dell'affidatario;
- ☑ € 300,00 in caso di deposito nelle aree cimiteriali di materiale di qualunque genere derivante dalle attività cimiteriali ai sensi dell'art. 20 del presente capitolato.

Le presenti penalità verranno raddoppiate in caso di recidiva e dopo due volte si potrà avviare la procedura per la risoluzione del contratto.

L'affidatario si assume l'obbligo di eseguire i servizi con la massima puntualità e secondo le disposizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione attraverso, la quale trasmetterà eventuali ordini con congruo anticipo.

In caso di infrazioni ritenute lievi, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, si applicherà la penale prevista per ogni singolo servizio.

In caso di recidiva per infrazioni lievi la penale sarà raddoppiata o potranno applicarsi più severe misure sempre a giudizio dell'Amministrazione.

Infrazioni e inadempienze più gravi ed il mancato rispetto delle clausole del presente capitolato, esclusa nessuna, potranno comportare l'incameramento della cauzione e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 31.

La sanzione viene comunicata, con lettera motivata del Responsabile del Servizio, al concessionario con invito a produrre, nei successivi cinque giorni, le proprie contro deduzioni. Queste ultime saranno vagliate dal Responsabile del Servizio ai fini dell'irrogazione della sanzione relativa a ciascuna inadempienza.

Art. 17

Controversie con il Comune - Foro competente

Qualunque controversia o contestazione dovesse insorgere tra Comune e l'affidatario in ordine al presente contratto, alla sua interpretazione o quant'altro ad esso inerente, verrà deferita esclusivamente al Tribunale di Potenza.

Art. 18

Tumulazioni, estumulazioni: norme generali

Tutte le operazioni cimiteriali possono essere eseguite dall'affidatario solo su specifica autorizzazione comunale.

L'affidatario deve provvedere, con proprio personale, a ricevere le salme presso il cimitero, accompagnandole sino al luogo della sepoltura, previa sosta all'ingresso del cimitero per le funzioni rituali, accertandosi della loro esatta destinazione.

Le estumulazioni vanno eseguite nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quanto stabilito dalla legge.

Il personale addetto alle operazioni deve indossare protezioni sanitarie a norma, fornite dall'affidatario.

La raccolta e l'imballaggio, in base alle vigenti disposizioni di legge, dei rifiuti e il trasporto negli impianti autorizzati allo smaltimento del materiale di risulta, terra, marmi, legno e quant'altro è a carico dell'affidatario, il quale deve anche provvedere all'eventuale ripristino delle parti di area interessate dalle operazioni cimiteriali.

E' altresì a carico dell'affidatario la raccolta e l'imballaggio dello zinco, previa disinfestazione e qualsiasi altra operazione richiesta dalla normativa vigente, e il suo trasporto nel luogo di stoccaggio in vista dello smaltimento. Nessuno stoccaggio è consentito nell'area cimiteriale.

Le spese per eventuali prestazioni connesse alle operazioni di sepoltura, previste dai regolamenti in vigore e non contemplate espressamente nel presente capitolato, devono ritenersi incluse nei prezzi del servizio.

Spetta all'affidatario:

- risistemare manufatti e monumenti rovinati a seguito dei lavori, sostituendo le parti rotte con materiali nuovi;
- eliminare, eseguendo tutte le operazioni necessarie, le eventuali perdite di liquido organico maleodorante proveniente da salme tumulate in colombari;
- provvedere alla tumulazione ed estumulazione di cassetta ossario o urna cineraria in ossario a muro;
- provvedere alla traslazione di salme all'interno del cimitero.

Tutti questi interventi sono inclusi nei prezzi del servizio stesso senza che il Concessionario possa richiedere alcun indennizzo.

Art. 19

Rottura di casse

Nel caso di rottura di casse nelle operazioni a lui affidate, l'affidatario dovrà provvedere a propria cura e spese all'immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti secondo le indicazioni che l'A.S.P. dovrà dare.

Art. 20

Rifiuti cimiteriali

L'affidatario dovrà provvedere con proprio personale a tutti gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in ordine allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dagli interventi in affidamento nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti, trasmettendo al comune i formulari di smaltimento.

L'inosservanza del presente articolo comporta l'immediata rescissione contrattuale e l'escussione della garanzia.

E' fatto divieto di stoccaggio dei rifiuti qualunque genere essi siano nelle aree cimiteriali.

Nel caso in cui vengano emanate nuove disposizioni che disciplinano le operazioni sopra descritte, il concessionario si impegna sin d'ora al rispetto delle stesse apportando alle operazioni le variazioni richieste per legge. La classificazione dei rifiuti è a carico del concessionario.

Art. 21

Sicurezza

L'affidatario assume l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori. Inoltre si assume l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato nell'assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute.

Dovrà dimostrare, inoltre, di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08, DM 10/03/98, ecc.). I datori di lavoro dell'impresa affidataria e del comune, così come stabilito dal D.Lgs 81/08, art. 26, si assumono l'obbligo di cooperare nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle eventuali diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

L'affidatario nello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, deve garantire la sicurezza verso eventuali persone terze (visitatori, parenti, ecc.).

Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte del concessionario, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'affidatario si impegna a predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di inquinamento ambientale e a smaltire i rifiuti derivanti dai lavori in impianti autorizzati secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

CAPO IV

OPERAZIONI CIMITERIALI:

TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRASFERIMENTI

Art. 22

Tumulazioni

Il personale che direttamente e manualmente coadiuva le operazioni dovrà indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla ditta affidataria.

In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:

- ricevimento delle salme e loro trasporto, dall'ingresso del cimitero, con l'eventuale sosta per funzione religiosa;
- rimozione dell'eventuale lastra di chiusura del colombaro;
- eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montafereetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;
- immissione del feretro nel loculo;
- chiusura del tumulo, che deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, è consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento vibrato o con altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura ermetica ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;
- formazione di intonaco sulla chiusura del colombario o sigillatura della lastrina prefabbricata con iscrizione (sull'intonaco fresco) del nome del defunto;
- riposizionamento della lastra di marmo di chiusura;
- pulizia e sistemazione dell'area così come del montafereetri;
- smaltimento dei rifiuti (materiali lignei, metallici ed altro rinvenuti nel corso delle operazioni);
- deposizione di eventuali corone o cofani di fiori nell'immediata vicinanza del luogo di tumulazione con successivo smaltimento;

La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico del Concessionario.

L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora concordati con il competente Ufficio comunale.

Art. 23

Estumulazioni

La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le operazioni nel rispetto delle norme vigenti ed alla presenza del dirigente sanitario dell'A.S.L. competente o di suo delegato, quando richiesto dalle vigenti leggi o previa comunicazione dell'Ufficio comunale competente.

Il personale che direttamente e manualmente coadiuva le operazioni dovrà indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla ditta affidataria.

Il servizio consiste in:

- rimozione della lastra di chiusura del colombaro;
- eventuale montaggio di ponteggio a norma di sicurezza o, in alternativa, posizionamento del montafereetri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;
- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A. prefabbricata;
- apertura del feretro, raccolta dei resti mortali, loro sistemazione in cassetta di zinco con sigillatura del coperchio, con applicazione di targhetta metallica riportante i dati di identificazione della salma;
- sistemazione delle cassette di zinco in cellette o nei campi per ossarietti, oppure collocazione dei resti mortali nell'ossario comune o altro posto indicato dall'Ufficio servizi Cimiteriali;
- recupero dei rifiuti cimiteriali (legno e resti vestiari), triturazione meccanica e disinfezione dei rifiuti, immissione dei rifiuti triturati in appositi contenitori (a carico del concessionario), immediato smaltimento;

- recupero dei rifiuti cimiteriali (zinco e piombo), disinfezione, assemblaggio e successivo immediato smaltimento;
- pulizia e disinfestazione del loculo e della superficie circostante;
- posa in opera della nuova lastra di marmo di chiusura;
- carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta su autocarro e smaltimento dello stesso in discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza;
- pulizia e sistemazione dell'area.

La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della ditta affidataria.

E' a carico della suddetta ditta il trasporto e lo smaltimento dei materiali da smaltire fino ad idonei impianti autorizzati posti a qualsiasi distanza.

L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora concordati con il competente Ufficio comunale ed alla presenza del dirigente sanitario dell'A.S.L. competente o di suo delegato.

Art. 24

Traslazione delle salme tumulate in via provvisoria nel cimitero comunale

La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le operazioni nel rispetto delle norme vigenti ed alla presenza del dirigente sanitario dell'A.S.L. competente o di suo delegato, quando richiesto dalle vigenti leggi o previa comunicazione dell'Ufficio comunale competente.

Il personale che direttamente e manualmente coadiuva le operazioni dovrà indossare idonee protezioni sanitarie, fornite dalla ditta affidataria. Il servizio consiste in:

- rimozione della lastra di chiusura del colombario;
- montaggio di eventuale ponteggio a norma di sicurezza per l'estumulazione o, in alternativa, posizionamento del monta feretri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;
- demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A. prefabbricata;
- (in caso di necessità) pulizia della cassa e deposizione del feretro in cassa di zinco (fornita dall'utente) se comunicato con applicazione di targhetta metallica riportante i dati di identificazione della salma;
- estumulazioni, trasporto e sistemazione della salma in altro luogo designato nello stesso cimitero indicato dall'Ufficio cimiteriale o al cancello per il trasporto ad altro cimitero cittadino;
- recupero dei rifiuti cimiteriali (legno e resti vestiari), triturazione e disinfezione dei rifiuti, immissione dei rifiuti triturati in appositi contenitori (a carico del concessionario), immediato smaltimento;
- recupero dei rifiuti cimiteriali (zinco e piombo), disinfezione, assemblaggio e successivo immediato smaltimento;
- pulizia e disinfestazione del loculo e della superficie circostante;
- eventuale posa in opera della lastra di marmo di chiusura;
- carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta su autocarro e smaltimento dello stesso in discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza;
- pulizia e sistemazione dell'area.

E' a carico della ditta affidataria il trasporto e lo smaltimento dei materiali da smaltire fino ad idonei impianti autorizzati posti a qualsiasi distanza.

L'operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora concordati con il competente Ufficio comunale ed alla presenza del dirigente sanitario dell'A.S.L. competente o di suo delegato.

CAPO V ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI

Art. 25

Responsabilità per infortuni, danni a persone e cose

L'affidatario è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché al Comune ed al personale municipale, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati dal disimpegno dei servizi, ad essa imputabili.

Al riguardo, l'Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale che civile, come pure per i danni o sinistri che dovessero subire i terzi, i materiali e il personale dell'impresa durante i servizi stessi e l'affidatario assume, senza eccezione e per intero, ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente all'esecuzione del servizio, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di danni.

L'affidatario dovrà, in ogni caso, provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione ed alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

L'affidatario assume l'impegno a contrarre, prima della stipula del contratto di una polizza di responsabilità civile, per quanto riguarda il servizio aggiudicato con un massimale non inferiore a euro 500.000,00, contro danni a terzi, con un limite minimo di euro 500.000,00 per persona e di euro 500.000,00 per danni a cose. La durata della polizza dovrà essere pari alla durata dell'affidamento.

Art. 26

Disinfestazione ed uso di prodotti chimici

L'affidatario dovrà garantire la fornitura e l'uso di prodotti consentiti dalle leggi vigenti in materia e regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità, nonché garantire che tutti i prodotti pericolosi vengano manipolati ed usati unicamente da personale specializzato e patentato a norma di legge.

Durante l'impiego di tali prodotti e durante particolari lavori, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di adottare tutte le precauzioni necessarie indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti.

Art. 27

Rapporti amministrativi

I rapporti amministrativi e di servizio tra il l'affidatario ed il Comune si svolgeranno attraverso l' Ufficio comunale competente.

La ditta dovrà comunicare all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro dieci giorni dall'inizio dell'appalto l'elenco nominativo del personale alle sue dipendenze operante di regola nell'ambito dei cimiteri. Le successive variazioni dovranno essere comunicate entro sette giorni.

Art. 28

Controlli

Il Comune provvederà ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto del presente capitolato.

Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti del servizio sarà accertata dagli uffici comunali preposti e comunicata all'affidatario, il quale, entro cinque giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni; in mancanza di queste, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso.

Art. 29

Esecuzione d'ufficio

Nel caso si verificano deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione potrà fare eseguire ad altra ditta di fiducia i lavori e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, qualora l'affidatario espressamente diffidato non vi ottemperi nel termine stabilito.

L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà recuperato dal Comune a valere sulla polizza fideiussoria prestata a garanzia degli obblighi contrattuali. L'affidatario dovrà provvedere, nel termine di giorni 10 dall'escussione, al reintegro della cauzione.

Art. 30

Divieto di cessione e subappalto

E' fatto espresso divieto alla società aggiudicataria di cedere o subappaltare in maniera totale o parziale il presente servizio a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.

Art. 31

Risoluzione del contratto e inadempienze

In caso di negligenza abituale nello svolgimento del servizio, di grave inadempienza, o quando l'affidatario sospendesse il servizio stesso, il Comune ha la facoltà di ritenere il contratto risolto di pieno diritto, salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni derivanti dall'anticipata cessazione del servizio, prendendo possesso provvisorio di tutti i materiali e mezzi occorrenti per il servizio stesso, finché l'Amministrazione Comunale non avrà diversamente o definitivamente provveduto entro sei mesi dalla presa di possesso provvisorio.

E' prevista, inoltre, la risoluzione immediata del contratto in caso di inadempienza a quanto stabilito dagli articoli del presente capitolato e con particolare riguardo agli artt. 7, 12, 13 e 15 per presente capitolato.

Le eventuali somme ancora dovute all'affidatario, nonché la cauzione prestata, si riterranno comunque vincolate per la rifusione delle spese e dei danni eventualmente subiti dal Comune. Anche nei seguenti casi, oltre che in quelli previsti dalla legge, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, a suo insindacabile giudizio, alla risoluzione del contratto

- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;
- per gravi e ripetute manchevolezze nell'espletamento dei servizi e nel rispetto delle misure di sicurezza;
- per inosservanza degli obblighi contributivi e retributivi
- per sospensione e/o abbandono dei servizi;

- per dichiarazione di fallimento della società affidataria;
- per cessione totale o parziale del presente servizio.

Ai fini della automatica risoluzione del contratto è sufficiente la relativa comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la precisa e circostanziata fattispecie tra quelle sopra considerate.

Art. 32

Cauzione definitiva

Prima della stipula del contratto, l'impresa affidataria costituisce garanzia fideiussoria, da riscuotere a semplice richiesta del Comune, ai sensi dell'art. 103 del D.Lvo.50/2016 a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio, secondo quanto previsto dal capitolato.

La garanzia dovrà valere fino alla scadenza dell'affidamento.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune .

La mancata costituzione o rinnovo della garanzia determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 33

Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché ogni altra alle stesse accessoria e conseguente sono a totale carico dell'affidatario.

Art. 34

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia ed in particolare al D.P.R. 10.09.1990 n. 285 "Regolamento di Polizia Mortuaria" ,al D.Lgs. n. 81/08, nonché al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente nel comune di Pignola.

Il Responsabile Area n. 2
Appalti e Contratti
F.to ing. Maria Vittoria Perito